Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2651

Disposizioni per riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia

24/07/2017 - 08:59

Indice

1. DDL S. 2651 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2651 4

1. DDL S. 2651 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2651
XVII Legislatura

Disposizioni per riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia

---

Iter
18 gennaio 2017: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2651 da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Giovanni Mauro (GAL (GS, PpI, M, Id, F-E, MPL))
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **18 gennaio 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 746 del 24 gennaio 2017.
Classificazione TESEO
DOTTORATO DI RICERCA , ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO , GRADUATORIA
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2651

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2651

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **Giovanni MAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2017

Disposizioni per riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia

Onorevoli Senatori. -- In Italia il dottorato di ricerca è stato introdotto nel nostro sistema universitario nel lontano 1980 come «titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica» ed ancora oggi rappresenta il terzo livello di studi, massimo grado di istruzione universitaria, così come dettato dal «Processo di Bologna» (processo di riforma del sistema di istruzione superiore a carattere internazionale). Il titolo di dottore di ricerca può essere abbreviato con le diciture «Dott. Ric.» oppure «Ph.D.», ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ed è equiparato al titolo di Ph.D. (*Philosophiae Doctor*) dei paesi anglosassoni e a titoli analoghi presenti in altri paesi da più lungo tempo.

Il titolo di Ph.D. serve a testimoniare le conoscenze e le abilità di colui che lo detiene, riconosciute dallo Stato, per effettuare ricerca in quel campo. Ciononostante, pur essendo largamente usato e tenuto in considerazione all'interno delle aziende e dagli enti di ricerca stranieri, qui nel nostro Paese è di rado conosciuto ed impiegato nelle aziende, ma è vessato dalla burocrazia dei concorsi nelle università ed enti di ricerca. Infatti, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che giustificava la circolare ministeriale n. 2688 del 1989 «Ripartizione punteggi e valutazione del titolo di Dottore di ricerca», è stato abrogato dalla legge n. 210 del 1998. Il titolo dà diritto però a punti in concorsi pubblici secondo quanto stabilito dai Ministeri competenti. Con la «Riforma Gelmini» del 2010, il titolo è divenuto requisito per il conferimento della maggior parte degli incarichi e contratti presso le università.

Che incoerenza! Il PhD è il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e malgrado siano spesso chiamati a formare i futuri insegnanti nei corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) ad essi non è garantito l'accesso al corso. Addirittura, il titolo di PhD è ritenuto alla pari dei neolaureati e l'esperienza maturata in tre anni non viene valutata. Non sono previsti percorsi agevolati e l'esperienza didattica accumulata nel corso del dottorato non è determinante in alcun modo, spesso devono recuperare debiti formativi con esami singoli per tentare l'accesso al TFA. Il corso e la selezione per il TFA per chi ha conseguito il dottorato è irrazionale, perché l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle singole università, pertanto, il dottore di ricerca ha già fatto una selezione.

È irragionevole far sostenere ulteriori spese al PhD con il corso di TFA, per chi come il PhD ha formazione ed esperienza didattica acquisita con un lungo percorso.

La durata del corso di dottorato è di tre anni accademici durante i quali il dottorato ha come finalità di fornire una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico disciplinare cui fa riferimento, sviluppando nel dottorando l'autonomia scientifica di ricerca, indispensabile in ambito accademico e non. Durante questo percorso accademico i dottori di ricerca maturano diverse esperienze didattiche

sotto vari punti di vista, essendo impegnati nell'insegnamento, nell'assistenza, nelle valutazioni *in itinere*, negli esami e nei progetti di ricerca.

In Italia, il nostro titolo è quindi considerato valido per poter insegnare nelle università ma non è considerato valido per la funzione di docente nelle scuole medie e superiori.

Un altro paradosso è quello che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca sia abilitante all'insegnamento e come, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all'insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale. Nel nostro Paese la percentuale di dottori risulta essere nettamente più bassa che nel resto d'Europa: su mille abitanti, la Finlandia ha 3,7 dottori di ricerca, la Germania 2,6, l'Italia solo 0,6.

Lo scenario summenzionato appare in contraddizione con la visione di sviluppo delineata dall'Unione europea che stabilisce l'importanza del percorso di dottorato di ricerca nel percorso formativo del ricercatore, universitario e non, e della sua assunzione (Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, 2005/251/CE), considerando la ricerca a livello dottorale cruciale nel guidare l'innovazione e la crescita economica (OCSE).

Poiché nel futuro sarà sempre più necessario proporre un modello di sviluppo che guardi ai dottori di ricerca come preziose risorse da coinvolgere attivamente nel processo di ammodernamento del tessuto socio-economico e produttivo italiano, appare importante e urgente aprire una riflessione sulle opportunità che si offrono per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca.

Occorre riconoscere ai dottori di ricerca il potenziale ruolo di motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nelle imprese, nelle professioni e in tutte le attività produttive, nonché nella pubblica amministrazione dove possono costituire una risorsa significativa per l'aggiornamento permanente e il rinnovo dei quadri dirigenti.

Ritengo che la maggiore istruzione universitaria, basata su anni di approfondimento rispetto alla sola laurea, renda i dottori di ricerca una risorsa che sarebbe auspicabile poter utilizzare nell'ottica di una scuola di «qualità». Per questo motivo ritengo questo provvedimento utile ed urgente e confido in una veloce approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento.

2. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

3. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico-disciplinare del dottorato conseguito.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.